

Guida alle associazioni di volontariato

Inquadramento giuridico e profili fiscali

Le risposte alle domande più diffuse e frequenti di chi vuole costituire, gestire e promuovere un'organizzazione di volontariato in provincia di Parma



LE GUIDE DI FORUM SOLIDARIETÀ

Alberto Valenti, Alessandro Cimaglia, Stefano Bussolati, Alberto Zucchinelli

a cura di Rossana Belletti

Guida alle associazioni di volontariato

Inquadramento giuridico e profili fiscali

Le risposte alle domande più diffuse e frequenti di chi vuole costituire, gestire e promuovere un'organizzazione di volontariato in provincia di Parma



LE GUIDE DI FORUM SOLIDARIETÀ

Presentazione

Il centro di servizi per il volontariato di Parma è inserito nel più ampio panorama nazionale dei centri di servizio, nati per volontà del legislatore (L.266/91) con il generale fine di sostenere, qualificare e promuovere l'attività del volontariato.

Oltre a tutte le attività che a tutt'oggi realizza il CSV di Parma, dal 1994, si occupa di offrire servizi di consulenza giuridica, fiscale, amministrativa, assicurativa e sulla sicurezza del lavoro alle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio di Parma e della provincia, accumulando conoscenze, esperienze, relazioni istituzionali e informali che hanno permesso di realizzare nel corso degli anni un servizio sempre più efficiente.

Per contro le ODV si sono trovate nel corso degli ultimi anni a dover affrontare problemi di natura giuridico-amministrativa sempre più complessi, sia a causa del loro processo di sviluppo sia a causa del mutamento del quadro normativo di riferimento.

*Per ovviare in parte a queste problematiche correnti, il CSV, grazie alla **preziosa collaborazione dei professionisti che collaborano con il centro di servizi**, pubblica in proprio la presente **guida** arrivata ormai alla **seconda edizione**, ampliata, riveduta e aggiornata.*

Questa guida è divisa in quattro sezioni: la prima e la seconda dedicate ai quesiti e alle risposte, la terza che sarà anche su dischetto ai fac-simile mentre la quarta e ultima è dedicata agli allegati. I fac-simile (cartacei e su dischetto) sono relativi agli atti ed ai documenti più importanti che una organizzazione di volontariato deve stilare e presentare ai vari uffici competenti per la sua costituzione e per la sua conduzione ordinaria e straordinaria.

Per facilità di consultazione e per il taglio eminentemente pratico dato a questo strumento, essa è strutturata a "quesiti" e "risposte"; tale struttura viene riportata nell'indice, dove ritroverete le domande che vengono poste con maggiore frequenza da chi collabora con le organizzazioni di volontariato. Accanto ai quesiti anziché il numero di pagina viene indicato un numero progressivo per orientarsi meglio all'interno della guida.

Ci auguriamo che possa essere uno strumento immediatamente fruibile dai volontari che la utilizzeranno per riuscire in autonomia a gestire la vita sociale.

Il CSV offre inoltre un servizio di consulenza fruibile tramite appuntamento telefonico, chiamando allo 0521287154 oppure al 0521228330 od inviando una mail all'indirizzo cds@forumsolidarieta.it.

Rossana Belletti
Responsabile Settore Consulenze di Forum Solidarietà

Indice

- 08 **1. Inquadramento giuridico**
- 1.1 Che cos'è un ente non-profit?
 - 1.2 Che cos'è un'associazione?
 - 1.3 Che differenza c'è tra associazioni riconosciute e non riconosciute?
 - 1.4 Come può un'associazione ottenere il riconoscimento della personalità giuridica?
 - 1.5 Che cosa sono i comitati? In cosa si distinguono dalle associazioni?
 - 1.6 Cos'è una fondazione? In cosa si distingue da un'associazione o da un comitato?
 - 1.7 Cosa si intende per associazione di volontariato?
 - 1.8 Chi può iscriversi al registro del volontariato?
 - 1.9 Con che forma devono essere costituite le associazioni per iscriversi al registro del volontariato?
 - 1.10 Come si chiede l'iscrizione al registro del volontariato?
 - 1.11 Che vantaggi comporta l'iscrizione nel registro del volontariato?
 - 1.12 Che differenza c'è tra un'associazione di volontariato ed una Onlus?
 - 1.13 Che differenza c'è tra un'associazione di volontariato ed un'associazione di promozione sociale?
 - 1.14 Che libri deve tenere un'associazione di volontariato?
 - 1.15 Un'associazione di volontariato può stipulare convenzioni?
 - 1.16 Un'associazione di volontariato è tenuta ad assicurare i volontari?
- 14 **2. Profili fiscali**
- 2.1 Un'associazione di volontariato deve tenere i libri contabili?
 - 2.2 Un'associazione di volontariato ha l'obbligo di formare un bilancio o rendiconto?
 - 2.3 Un'associazione di volontariato può assumere dipendenti o collaboratori?
 - 2.4 Cos'è un rimborso spese e quali caratteristiche deve possedere?
 - 2.5 Un'associazione di volontariato può svolgere attività commerciale?
 - 2.6 Un'associazione di volontariato deve iscriversi nel registro delle imprese e al REA?
 - 2.7 Un'associazione di volontariato è soggetta ad imposizione fiscale?
 - 2.8 E' possibile effettuare offerte deducibili ad un'associazione di volontariato?
- 20 **3. Adempimenti Privacy e Siae**
- 3.1 Che cosa disciplina il codice sulla privacy?
 - 3.2 Cos'è un dato sensibile?
 - 3.3 L'applicazione del codice sulla privacy riguarda anche le associazioni?
 - 3.4 In una associazione chi sono e quali funzioni svolgono il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali?
 - 3.5 Quali sono gli adempimenti di una associazione in materia di privacy?
 - 3.6 Cosa sono le misure minime di sicurezza?
 - 3.7 Cos'è il documento programmatico sulla sicurezza?
 - 3.8 Le associazioni devono chiedere specifica autorizzazione al Garante della privacy per il trattamento dei dati sensibili?
 - 3.9 Le associazioni devono effettuare la Notifica del trattamento dei dati personali al Garante per la privacy?
 - 3.10 Quali sono i diritti del soggetto che fornisce i dati personali?
 - 3.11 Un'associazione di volontariato può organizzare un'attività di intrattenimento e/o di spettacolo?
 - 3.12 Qual'è la base imponibile su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti per un'associazione di volontariato?
 - 3.13 Quali sono le agevolazioni previste per le associazioni di volontariato in materia di organizzazione di attività di intrattenimento?
 - 3.14 Quali sono gli adempimenti fiscali da rispettare per le associazioni di volontariato in relazione all'organizzazione di un'attività di intrattenimento?
 - 3.15 Quali sono gli adempimenti da rispettare per le associazioni di volontariato in relazione all'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza?


28 **4. Fac-simile**

- 4.1 Domanda iscrizione in registro regionale e provinciale del volontariato
- 4.2 Allegato "B"
- 4.3 Allegato "C"
- 4.4 Schema atto costitutivo
- 4.5 Statuto di associazione di volontariato
- 4.6 Verbale di assemblea ordinaria
- 4.7 Verbale di assemblea straordinaria
- 4.8 Rimborso spese volontari
- 4.9 Privacy: informativa e consenso associati
- 4.10 Privacy: informativa e consenso utenti
- 4.11 Privacy: atto di nomina dell'incaricato

44 **5. Allegati**

- 5.1 Legge quadro volontariato n. 266/91
- 5.2 Legge Regione Emilia Romagna volontariato n.12/2005
- 5.3 Deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 3 aprile 1997 (schema di convenzione tipo)
- 5.4 D.M. attività produttive marginali
- 5.5 Estratti normativi dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (codice sulla privacy)
- 5.6 Autorizzazione n.3/2004, Provvedimento n. 15159 del 30 giugno 2004
- 5.7 D.Lgs. n. 60 del 26 febbraio 1999 (imposta sugli intrattenimenti)
- 5.8 Esempio di ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese
- 5.9 Numeri ed indirizzi utili

1. Inquadramento giuridico



1.1 Che cos'è un ente non-profit?

Nel nostro ordinamento si può ritenere di essere in presenza di un ente non profit (e quindi senza scopo di lucro) qualora ricorrano, in sintesi, a prescindere dalla forma assunta dal soggetto (associazione, fondazione, comitato ecc.), i seguenti elementi:

- 1) perseguimento di uno scopo ideale, in assenza di finalità lucrative;
- 2) divieto di distribuzione di utili.

E' pertanto fondamentale che i soggetti non profit utilizzino in via esclusiva i propri fondi nel perseguimento dei fini previsti statutariamente. Ad esempio sarebbe in contrasto con la natura di un ente non profit il fatto che, le eventuali eccedenze di bilancio o le somme residue in seguito allo scioglimento dell'ente venissero in qualsiasi modo, anche indiretto, distribuite fra i soci.

1.2 Che cos'è un'associazione?

Un'associazione è quel particolare ente non profit che trae la propria origine da un contratto (atto costitutivo) con cui una pluralità di soggetti decide di riunirsi per perseguire uno scopo di natura ideale e, al tempo stesso, di disciplinare l'esistenza di tale ente con un insieme di regole (statuto) unanimemente condivise dai soci fondatori e dai successivi aderenti e conformi a quanto previsto in materia dal codice civile (artt.12-38) e dalle normative vigenti in materia.

Le associazioni possono essere di due tipi: riconosciute (e pertanto aventi personalità giuridica v.artt.12-35 c.c.), e non riconosciute (e pertanto non aventi personalità giuridica v.artt.36-38 c.c.).

1.3 Che differenza c'è tra associazioni riconosciute e non riconosciute?

La principale differenza tra le prime e le seconde consiste nel fatto che, mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione da responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (v.art.38 c.c.). Pertanto i creditori di un'associazione non riconosciuta potranno pretendere l'intero credito indifferentemente dall'associazione o dal singolo socio che ha contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'associazione.

Al momento questa rimane l'unica sostanziale prerogativa delle associazioni riconosciute in quanto anche l'altro beneficio originariamente concesso ad esse, e cioè la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari, è stato progressivamente esteso alle associazioni non riconosciute. (Dapprima con la legge quadro sul volontariato n.266/91 e successivamente con la legge Bassanini e con la conseguente abrogazione dell'art.17 c.c.).

Va detto infine che la legge n.383/2000 relativa alle associazioni di promozione sociale prevede, all'art.6 comma 2, un particolare regime per le associazioni non riconosciute iscritte nei registri da essa previsti in base al quale, per le obbligazioni assunte da tali associazioni, la responsabilità delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'associazione e pertanto i creditori di questa dovranno dimostrare di aver inutilmente cercato rivalsa sul patrimonio dell'associazione prima di potersi rivolgere su quello degli amministratori.

1.4 Come può un'associazione ottenere il riconoscimento della personalità giuridica?

La disciplina del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è stata modificata dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e dalla successiva Circolare del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2001.

In primo luogo va detto che la competenza ad emanare il provvedimento di riconoscimento ed alla tenuta dei relativi registri spetta alle Regioni per le associazioni operanti nei settori attribuiti alla competenza regionale dal D.P.R. n.616/1977 e per le associazioni le cui finalità statutarie si esauriscano in ambito regionale mentre spetta alle Prefetture negli altri casi per i quali erano in precedenza competenti gli organi dell'Amministrazione centrale ed in particolare i singoli Ministeri.

In tale ipotesi l'associazione dovrebbe presentare la domanda presso la Prefettura nella cui provincia è prevista la propria sede nazionale allegando copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo oltre ad una serie di documenti indicati dalla circolare ministeriale necessari per verificare che il patrimonio dell'associazione

sia adeguato alla realizzazione dello scopo. In particolare dovranno essere allegati:

- n.5 copie autentiche, di cui una in bollo, di atto costitutivo e statuto;
- n.5 copie della relazione sull'attività che l'associazione intende perseguire;
- n.5 copie della relazione sulla situazione economico-finanziaria, circa la consistenza patrimoniale, corredate di documentazione bancaria;
- elenco dei componenti gli organi direttivi con relative dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli interessati (su carta libera).

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico e devono rispettare in particolare le norme previste dal codice civile per le associazioni riconosciute (v.in particolare artt.da 14 a 35 c.c.) nonché le indicazioni previste dalla sopracitata circolare ministeriale.

Entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda il Prefetto dovrà provvedere all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o comunque chiedere integrazioni della documentazione presentata.

In caso, invece, di competenza della Regione la relativa domanda dovrà essere inoltrata al Presidente della Regione ove l'associazione ha sede allegando la seguente documentazione:

- n.5 copie autentiche, di cui una in bollo, di atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;
- n.2 copie della relazione sull'attività che l'associazione intende perseguire;
- n.2 copie della relazione sulla situazione economico-finanziaria, circa la consistenza patrimoniale, corredate di documentazione bancaria;
- elenco dei componenti gli organi direttivi con relative dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli interessati (su carta libera).

Anche in tale ipotesi il Presidente della Regione dovrà provvedere entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

1.5 Che cosa sono i comitati? In cosa si distinguono dalle associazioni?

Il comitato è un altro tipo di soggetto non-profit, (disciplinato dagli articoli da 39 a 42 del codice civile) e si caratterizza rispetto all'associazione principalmente per il fatto di essere in genere costituito per scopi temporanei o comunque di breve durata (es.comitato per la celebrazione di festeggiamenti o per la realizzazione di un monumento ecc.) e per la prevalenza in esso dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale. Nella maggior parte dei casi, infatti, il comitato prende inizio da una pubblica raccolta di fondi, promossa da alcuni soggetti (promotori) cui aderisce una pluralità di persone (sottoscrittori). Il patrimonio così costituito verrà poi amministrato e destinato alla realizzazione degli scopi originariamente previsti da un ristretto numero di persone (organizzatori).

Può pertanto accadere che l'apporto delle persone, o quantomeno della maggior parte di esse (sottoscrittori), sia minimo e praticamente limitato alla sola elargizione in denaro, in tal caso la differenza dall'associazione risulta evidente ma può anche verificarsi il caso di comitati che si siano costituiti con le anzidette modalità ma che si diano poi una regolamentazione interna ben più vicina a quella dell'associazione (es.elezione democratica degli organizzatori, rinnovo periodico cariche, svolgimento periodico di un'assemblea dei sottoscrittori membri del comitato ecc.) ed in tal caso le due figure potrebbero anche arrivare a confondersi.

1.6 Cos'è una fondazione? In cosa si distingue da un'associazione o da un comitato?

La fondazione è un ente senza scopo di lucro (disciplinato, come l'associazione riconosciuta, dagli articoli da 14 a 35 del codice civile) caratterizzata, in parziale analogia con quanto accade per il comitato, dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità.

Essa trae origine da un iniziale atto di fondazione con cui una o più persone deliberano la destinazione del patrimonio ad un determinato fine. Tale costituzione può avvenire per atto tra vivi o per testamento (fondazione testamentaria) e con esso, oltre a determinare l'entità del patrimonio destinato si fissano pure le regole che dovranno disciplinare l'organizzazione della fondazione stessa.

Come per l'associazione riconosciuta è richiesta, per la costituzione, la forma dell'atto pubblico. Anche la fondazione ottiene il riconoscimento attraverso un decreto con un procedimento analogo a quello previsto per le associazioni.

A differenza di queste va detto peraltro che la fondazione non può operare come ente non riconosciuto ma deve necessariamente chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

In ciò consiste principalmente la distinzione tra fondazione e comitato che è per moltissimi aspetti simile alla fondazione ma che è caratterizzato dal fatto di operare come ente non riconosciuto.

1.7 Cosa si intende per associazione di volontariato?

In senso più ampio può ritenersi associazione di volontariato qualsiasi associazione composta unicamente da soci volontari, che pertanto prestino il proprio apporto all'associazione in modo assolutamente gratuito senza percepire alcun tipo di retribuzione nemmeno per via indiretta.

In realtà va detto che ormai da anni, in seguito all'approvazione della legge n.266/91, viene chiamata associazione di volontariato, in senso più tecnico, solo ogni associazione che sia iscritta, o che quantomeno possa astrattamente iscriversi, ai registri previsti dalla suddetta normativa e dalle successive normative regionali che hanno recepito i principi sanciti dalla legge n.266/91.

Per l'Emilia-Romagna bisogna far riferimento, in merito, alla Legge Regionale n.12/2005 che ha recentemente modificato la precedente legge n.37/96.

1.8 Chi può iscriversi al registro del volontariato?

Possono iscriversi al registro regionale o provinciale, a seconda dell'ambito territoriale in cui opera l'associazione, le associazioni che siano costituite a fini di solidarietà e di impegno civile (v.art.3 comma 2 L.n.266/91 e art.3 comma 1 L.R.n.12/2005).

L'associazione deve inoltre essere composta unicamente da volontari. Ciò non esclude che essa si possa avvalere del contributo di personale retribuito ma tale possibilità potrà verificarsi solo "nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta" (v.art.3 comma 4 L.266/91).

In ogni caso l'apporto dei volontari dovrà essere prevalente rispetto a quello fornito dal personale retribuito.

L'apporto dovrà inoltre essere personale e pertanto potranno essere socie unicamente persone fisiche e non persone giuridiche (con l'eccezione degli organismi di coordinamento o collegamento per i quali l'iscrivibilità è espressamente prevista dall'art.2 della L.R.12 /2005).

1.9 Con che forma devono essere costituite le associazioni per iscriversi al registro del volontariato?

Possono iscriversi sia associazioni riconosciute che non riconosciute. Queste ultime dovranno essere costituite quantomeno con scrittura privata registrata. Pertanto non sarà necessario l'atto pubblico ma potranno bastare un atto costitutivo ed uno statuto sottoscritti dai soci fondatori e registrati all'Ufficio del Registro (a Parma si trova in strada Quarta). Ai sensi dell'art.8 L.266/91 le associazioni di volontariato non dovranno pagare la tassa di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle proprie attività.

L'atto costitutivo e lo statuto dovranno inoltre contenere i requisiti previsti dall'art.3 comma 2 L.R.12/2005: "assenza fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, obbligatorietà del bilancio, democraticità della struttura, previsione di criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti".

1.10 Come si chiede l'iscrizione al registro del volontariato?

Per chiedere l'iscrizione al registro del volontariato è necessario presentare apposita domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto con le eventuali successive modifiche, un elenco delle persone che ricoprono le cariche associative, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione nonché una scheda da compilarsi sulla base di un modello fornito dalla Regione. La domanda andrà indirizzata al Presidente della Provincia (per le associazioni aventi sede ed operanti sul territorio provinciale) o al Presidente della Regione (per le associazioni operanti in ambito regionale e per gli organismi di coordinamento e collegamento su base regionale) nonché al Sindaco del Comune presso cui ha sede l'associazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Comune può far pervenire alla Provincia o alla Regione il proprio parere sull'iscrivibilità dell'associazione richiedente. Decorso tale termine Provincia o Regione prescindono dal parere e si pronunciano comunque in merito all'iscrizione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Le domande vanno inviate o consegnate ai seguenti indirizzi: per quanto di competenza della Regione

all'Assessorato alle Politiche sociali e familiari, Scuola, Qualità urbana – viale Aldo Moro 30 – 40127 Bologna; per quanto di competenza della Provincia di Parma presso il Servizio Coordinamento Politiche Sociali – Piazzale Barezzi n.3 – 43100 Parma ove sarà pure possibile reperire i relativi moduli.

1.11 Che vantaggi comporta l'iscrizione nel registro del volontariato?

I vantaggi sono di vario genere e sono previsti sia dalle sopracitate leggi n.266/91 e L.R.n.12/2005 che dal Decreto Legislativo n.460/97 con cui si introduce la figura delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

In sintesi:

- La legge 266/91 prevede innanzitutto un trattamento di favore dal punto di vista fiscale (in particolare esenzione da Iva per le attività effettuate nel perseguimento degli scopi istituzionali, esenzione da imposta di bollo e di registro, esenzione da Irpeg per attività commerciali e produttive marginali ecc.) oltre alla possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici per le associazioni iscritte da almeno sei mesi.
- La legge regionale 12/2005, oltre a disciplinare più nel dettaglio la stipula delle convenzioni, prevede poi ulteriori agevolazioni nei rapporti con gli enti pubblici come la possibilità per gli stessi di concedere in comodato beni o attrezzature pubbliche alle associazioni o di concedere contributi per la realizzazione di specifici progetti.

Il decreto legislativo 460/97 istituisce il nuovo soggetto della Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) e prevede che ogni associazione iscritta nei registri del volontariato possa avvalersi della qualifica di Onlus "di diritto" senza necessità di alcun adempimento. Fra i vari vantaggi concessi dalla normativa alle Onlus vi è la possibilità, per i soggetti che effettuano donazioni nei confronti di una Onlus, di portare in detrazione quanto donato. Vi sono poi alcune agevolazioni relativamente al pagamento della Siae e di altre imposte.

1.12 Che differenza c'è tra un'associazione di volontariato ed una Onlus?

In primo luogo va detto che la Onlus è un soggetto che è stato introdotto dal sopracitato decreto legislativo n.460/97 con rilevanza esclusivamente fiscale. Quindi, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.460/97 possono rientrare nell'ambito Onlus varie figure già note ed esistenti dal punto di vista civilistico come associazioni, comitati, fondazioni o cooperative sociali che operino negli ambiti descritti dal suddetto art.10 nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che abbiano adeguato lo statuto includendo le previsioni richieste da tale normativa.

L'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus viene effettuata inviando un'apposita comunicazione, reperibile fra l'altro sul sito del ministero delle Finanze, alla Direzione Regionale delle Entrate.

Come già ricordato le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri sono Onlus "di diritto" e come tali, per poter godere del trattamento riservato alle Onlus, sono esonerate dall'obbligo dell'invio della comunicazione.

Pertanto può dirsi che esse costituiscono una parte del più ampio panorama delle Onlus: ogni associazione di volontariato iscritta nei registri di cui alla legge n.266/91 è Onlus ma non ogni Onlus può essere associazione di volontariato.

1.13 Che differenza c'è tra un'associazione di volontariato ed un'associazione di promozione sociale?

La figura dell'associazione di promozione sociale è stata introdotta nel sempre più variegato mondo del non profit dalla legge n.383 del 2000.

Tale normativa cerca di inquadrare, istituendo anche in questo caso la possibilità di iscrizione in appositi registri, le associazioni che operino, sul territorio nazionale, regionale o provinciale, per fini di utilità sociale (ambito che pare più ampio di quello entro cui sono inserite al momento le associazioni di volontariato o le Onlus).

Anche in questo caso viene richiesta la conformità dello statuto ai principi ispiratori della legge ed in particolare alle indicazioni contenute nell'art.3 della stessa.

Fra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa va segnalata la previsione, contenuta nell'art.6 comma 2, della responsabilità sussidiaria e non più solidale dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell'associazione di promozione sociale nei confronti dei terzi creditori.

In sostanza i creditori di un'associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro

che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione e solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.

Si prevede inoltre, all'art.18, che le associazioni di promozione sociale (ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati), possano, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati (ulteriore differenza rispetto alle associazioni di volontariato).

Va infine detto che la legge 383/2000 prevede che vengano istituiti appositi registri delle associazioni di promozione sociale, non solo su base regionale e provinciale (come accade per il volontariato), ma anche su base nazionale. A livello nazionale si è provveduto recentemente con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 14/11/2001 n.471; a livello regionale è intervenuta, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, la Legge Regionale n.34/2002 che ha istituito registri su base provinciale e regionale prevedendo inoltre la facoltà per i Comuni di istituire registri comunali di associazioni di promozione sociale operanti sul territorio del Comune medesimo.

1.14 Che libri deve tenere un'associazione di volontariato?

Sotto il profilo civilistico, la legge non impone espressamente l'obbligo di tenuta di particolari libri né tantomeno il rispetto di particolari formalità nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di volontariato.

L'unica eccezione riguarda il registro dei soci che svolgono concretamente attività di volontariato che deve essere tenuto ai fini assicurativi e che è soggetto a vidimazione iniziale da parte del segretario comunale o di un notaio.

Infatti, ai sensi dell'art.4 della legge n.266/91 l'associazione di volontariato è tenuta ad "assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi". Ai fini assicurativi faranno pertanto fede i suddetti registri degli aderenti che prestano attività di volontariato (si badi bene: il loro numero potrebbe non coincidere con quello dei soci iscritti qualora figurino anche aderenti non attivi).

In ogni caso si ritiene assolutamente consigliabile, sia per ragioni di trasparenza che per il rispetto dei principi ispiratori della legge sul volontariato, la tenuta di un registro soci, di un registro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

1.15 Un'associazione di volontariato può stipulare convenzioni?

Ai sensi dell'art.7 della legge n.266/91 e degli artt.13 e 14 della legge regionale dell'Emilia Romagna n.12/2005 è possibile per le associazioni di volontariato stipulare convenzioni con gli enti pubblici (es.Comune, Provincia, Ausl ecc.). L'associazione, oltre a dover dimostrare "attitudine e capacità operativa" dovrà risultare iscritta da almeno sei mesi al registro del volontariato e dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza assicurativa a copertura dei propri aderenti prevista dall'art.4 della stessa legge (gli oneri relativi saranno poi coperti dall'ente pubblico con cui si stipula la convenzione).

La Regione Emilia Romagna, già in seguito all'entrata in vigore della L.R.n.37/96, ora abrogata, ha predisposto e diffuso uno schema di convenzione-tipo che potrà essere preso come riferimento da enti pubblici ed associazioni di volontariato che intendano stipulare convenzioni.


1.16 Un'associazione di volontariato è tenuta ad assicurare i volontari?

Come già accennato in risposta al quesito 15, ai sensi dell'art.4 della legge n.266/91, l'associazione di volontariato è tenuta ad "assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi".

Tale adempimento, pur non essendo espressamente sanzionato, deve ritenersi comunque necessario per le associazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge n.266/91 e dalla legge regionale n.37/96 ove peraltro esso viene richiesto come elemento indispensabile per poter accedere alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici. In ogni caso anche per le associazioni non iscritte al registro del volontariato, pur non essendovi alcun obbligo assicurativo, è indubbiamente consigliabile provvedere alla stipula di polizze assicurative per i soci che svolgono concretamente attività di volontariato relativamente ad infortuni, malattie e responsabilità civile.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo alle modalità di stipula di tali polizze è possibile consultare il servizio di consulenza assicurativa di Forum Solidarietà.

2. Profili fiscali



2.1 Un'associazione di volontariato deve tenere i libri contabili?

Dal momento che una O.d.V. gestisce denaro a vario titolo, essa deve tenere una ordinata contabilità, indispensabile per trarre gli elementi per la redazione del rendiconto annuale.

Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:

- presenza dei documenti giustificativi delle spese
- gestione finanziaria operata prevalentemente tramite cassa o c/c bancario/postale (per il controllo dei movimenti finanziari)
- attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (generalmente il tesoriere).

Si sottolinea che il rendiconto annuale, le scritture contabili e la relativa documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall'esercizio o meno di attività commerciali. Questo perché il fisco può sempre sottoporre a controllo le attività svolte dall'associazione e considerare imponibili (ad esempio ai fini IRAP), o soggetti a ritenuta d'acconto, importi esposti in bilancio per i quali l'ente riteneva di non avere alcun obbligo fiscale.

I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5 anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo contenzioso.

Quale libro contabile è consigliabile scegliere?

La scelta del sistema di rilevazione contabile dipende anche dalle dimensioni dell'associazione: in presenza di un numero limitato di movimenti finanziari, potrà risultare opportuna, per semplicità, la registrazione delle operazioni in corso d'anno su un registro di prima nota mediante il criterio di **CASSA**, cioè nel momento in cui si manifesta l'effettivo movimento di denaro.

Se la complessità dell'attività associativa lo richiede si potrà altresì utilizzare il criterio della **COMPETENZA**, analogamente ai bilanci delle imprese commerciali, con rilevazione delle operazioni, nel momento in cui esse sorgono, su un libro giornale applicando la tecnica della registrazione in partita doppia.

2.2 Un'associazione di volontariato ha l'obbligo di formare un bilancio o rendiconto?

Le Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) devono redigere un bilancio o rendiconto annuale. In esso vanno obbligatoriamente indicate, tra l'altro, le risorse economico-finanziarie costituite prevalentemente da:

- quote e contributi degli associati,
- eredità, donazioni e legati,
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
- contributi dello Stato e di altri enti pubblici, anche in regime di convenzione ed accreditamento,
- altre entrate e proventi compatibili con le finalità sociali del volontariato.

Non esiste una forma predeterminata di rendiconto, salvo i contenuti obbligatori di cui sopra; e' possibile scegliere, ad esempio, tra un semplice rendiconto finanziario, oppure un bilancio costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico redatto sulla base di una contabilità in partita doppia. A prescindere dalla forma prescelta, il bilancio deve, in ogni caso:

- rappresentare fedelmente la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'associazione;
- fornire sufficienti informazioni, anche complementari, ai destinatari del bilancio stesso;
- consentire un'analisi interna ed esterna sul grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta.

Si segnala inoltre che la Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è recentemente intervenuta per fornire suggerimenti alla redazione del bilancio degli enti no-profit, a cui si fa rimando per un ulteriore approfondimento.

Non esistono termini di legge per l'approvazione del rendiconto, se non quello eventualmente stabilito dallo statuto sociale.

Il rendiconto non deve essere pubblicato ne' depositato presso alcun ente od ufficio pubblico; deve però essere conservato presso la sede della associazione (o presso il legale rappresentante) per:

- a. essere liberamente consultato dai soci;
- b. inoltrato alle autorità competenti, quali:
 1. Provincia o Regione ≠ quale Organizzazioni di Volontariato iscritta al relativo albo;
 2. Altri enti pubblici o privati che, per effetto di caluse contrattuali o convenzionali, abbiano il diritto di ispezionare contabilità e bilancio a fronte dell'elargizione di contributi.

Infine, le O.d.V. debbono redigere un rendiconto separato per ciascuna manifestazione pubblica durante la quale abbiano raccolto fondi, anche mediante vendita di beni di modico valore o prestazioni di servizi a terzi.

2.3 Un'associazione di volontariato può assumere dipendenti o collaboratori?

La Legge 266/91 al comma 2° dell'art.2, dispone che *"l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo..."* e l'art. 3 della stessa Legge aggiunge che la O.d.V. deve avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Vi è pertanto una doppia limitazione:

1. i soci delle O.d.V. non possono essere né collaboratori né, tantomeno, dipendenti della O.d.V. stessa e non possono essere retribuiti in alcun modo, salvo essere rimborsati esclusivamente per le spese sostenute;
2. l'associazione può avvalersi delle prestazioni di dipendenti o collaboratori, ma tale contributo deve essere marginale rispetto all'apporto dei volontari.

Il ricorso alle prestazioni di terzi da parte delle O.d.V. è, pertanto, ammesso mediante una delle seguenti forme contrattuali:

- a) rapporto di lavoro dipendente, o ad esso assimilato (es. borse di studio);
- b) rapporto di lavoro a progetto (ex collaborazione coordinata e continuativa);
- c) rapporto di prestazione d'opera professionale;
- d) rapporto di prestazione d'opera occasionale.

In ogni caso dovranno essere eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalle rispettive normative fiscali e previdenziali (apertura posizione INPS e INAIL – quando dovuto - e pagamento relativi contributi, tenuta libri paga e matricola, versamento ritenute IRPEF ed INPS, redazione Mod. 770, rilascio CUD, ecc.).

2.4 Cos'è un rimborso spese e quali caratteristiche deve possedere?

Per una O.d.V. iscritta nei registri ai sensi della Legge 266/91, il rimborso spese è l'unica modalità ammessa dalla legge per l'erogazione di somme ai volontari. Non esistono regole particolari, valide per gli enti non commerciali e quindi per le O.d.V., che definiscano le caratteristiche e le modalità di erogazione di un rimborso spese. Pertanto si applicano, per analogia, le stesse regole vigenti per i rimborsi ai dipendenti delle imprese. Innanzitutto è opportuno che:

1. Le spese rimborsate siano autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; la autorizzazione non necessariamente deve essere preventiva, ma può essere anche fornita successivamente;
2. L'associazione, attraverso i suoi organismi decisionali, abbia fissato preventivamente le regole e i limiti di tali rimborsi: (ad esempio tariffa chilometrica). Tali decisioni vanno verbalizzate e riportate sui registri delle deliberazioni assembleari o di consiglio e debbono valere per tutti gli associati e i terzi, salvo eccezioni debitamente giustificate.
3. Ogni rimborso sia *documentato*: per gli acquisti o le spese sostenute a favore dell'associazione deve sussistere, quale riscontro oggettivo, il relativo scontrino, ricevuta o fattura.

Ecco alcuni casi che si presentano abbastanza di frequente (vd. anche fac-simile allegato):

VIAGGI:

se il viaggio viene effettuato con mezzi propri e' ammesso il rimborso chilometrico, che varia in funzione della marca e modello di autoveicolo utilizzato, e del n° di Km percorsi in un anno. Non debbono comunque essere superati i limiti massimi stabiliti dalle tariffe A.C.I.-

La documentazione in questo caso e' costituita da un prospetto riassuntivo nel quale siano riportati:

- 1) data e ora del viaggio;
- 2) motivo del viaggio;
- 3) luogo di partenza e di arrivo, oppure descrizione degli spostamenti effettuati;
- 4) n° di chilometri percorsi e totale del rimborso chilometrico risultante.

Quando il viaggio viene compiuto con mezzi diversi dal proprio, occorre allegare alla richiesta di rimborso i relativi documenti (biglietto del treno, aereo, ecc.).

VITTO ED ALLOGGIO:

nel caso di spese sostenute per pasti o alloggio occorre allegare la relativa ricevuta, opportunamente intestata al colui che richiede il rimborso.

In mancanza delle precauzioni ed adempimenti di cui sopra, l'amministrazione finanziaria potrebbe riquilibrare tali somme come compensi imponibili, e conseguentemente contestare le seguenti infrazioni:

1. mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto, quando prevista;
2. mancata presentazione del mod. 770 dei sostituti d'imposta;
3. mancata indicazione, da parte del percettore, di tali somme nella propria dichiarazione dei redditi.

Si sconsiglia infine di effettuare rimborsi di tipo forfettario, risultando assenti norme specifiche in materia, al fine di evitare il rischio di eventuali contestazioni fiscali del genere sopradescritto.

2.5 Un'associazione di volontariato può svolgere attività commerciale?

Gli enti non commerciali hanno la possibilità, se il loro statuto lo consente, di svolgere, a fianco dell'attività istituzionale, un'attività di natura "imprenditoriale". La finalità di tali attività è quella di reperire fondi da destinare esclusivamente al finanziamento delle attività istituzionali.

Per le O.d.V. tali attività "commerciali", dal punto di vista del trattamento fiscale, possono essere distinte in:

- a) para-istituzionali;
- b) marginali;
- c) direttamente connesse;
- d) eccedenti.

ATTIVITÀ PARA-ISTITUZIONALI:

il D.Lgs 460/97 (istitutivo delle ONLUS) ha individuato, alcune attività che sono considerate non commerciali:

- raccolte occasionali di fondi;
- rapporti in convenzione con enti pubblici;
- gestione di bar interno (solo per associazioni iscritte agli enti di promozione sociale riconosciuti dal Ministero degli Interni);
- organizzazione di viaggi e soggiorni (solo per associazioni iscritte agli enti di promozione sociale riconosciuti dal Ministero degli Interni);
- servizi a pagamento nei confronti dei soci.

ATTIVITÀ MARGINALI:

si veda risposta al quesito successivo.

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE:

trattasi di attività che, per loro natura, sono strettamente collegate a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. L'esercizio di tali attività è soggetto ad un vincolo quantitativo: in ciascun esercizio, infatti, i proventi di tali attività non devono superare il 66% delle spese complessive dell'associazione.

ATTIVITÀ ECCEDENTI:

in tale termine si intende ricomprendere tutte quelle attività commerciali che non rientrano nelle categorie precedenti. Per le O.d.V. non è da ritenersi preclusa la possibilità di esercitare attività commerciale vera e propria anche se tale attività deve rimanere accessoria all'attività istituzionale. Si ritiene infatti che l'elencazione legislativa delle attività marginali non possa limitare l'ambito di azione nel campo delle attività economiche che una O.d.V. può svolgere, ma che sia stabilita solo al fine di individuare quelle attività che godono di agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette: infatti le attività economiche classificabili quali marginali risultano esenti da IRES, mentre i proventi derivanti da attività economiche eccedenti i limiti della marginalità sono soggetti alla ordinaria disciplina IRES prevista per enti non commerciali in genere.

2.6 Un'associazione di volontariato deve iscriversi nel registro delle imprese e al REA?

L'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo è obbligatoria per quegli enti che pur non avendo come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, esercitano un'attività economica commerciale, artigianale e/o agricola. Pertanto per una O.d.V. vi sarà l'obbligo di tale iscrizione solo nel caso in cui vi sia esercizio di attività commerciale.

2.7 Un'associazione di Volontariato è soggetta ad imposizione fiscale?

Le Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) iscritte ai registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 266/91 godono di notevoli benefici fiscali. Vediamo quali sono in relazione alle più importanti tipologie di imposte.

IVA

Le O.d.V. non applicano MAI l'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci o terzi, neppure quando svolgono una attività commerciale a margine di quella istituzionale. D'altro canto non possono detrarre l'IVA sugli acquisti effettuati, sono cioè equiparati a qualsiasi soggetto privato.

IRES

Le O.d.V. non sono soggette ad IRES qualora svolgano solo attività istituzionali (es. riscossione quote associative e contributi, raccolte occasionali di fondi, entrate da convenzioni con enti pubblici ecc.). Tale esenzione si estende anche alle eventuali attività commerciali *marginali*, vale a dire:

1. attività occasionali di vendita di beni, in qualunque forma pervenuti;
2. attività continuative di vendita di beni provenienti da terzi a titolo gratuito o prodotti dai volontari/assistiti;

3. somministrazione di pasti e bevande in occasione di manifestazioni occasionali (es. festa annuale);
4. prestazioni di servizi in cui i corrispettivi ricevuti non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione; semprechè sia assente una vera e propria organizzazione d'impresa.

Anche al di fuori delle precedenti ipotesi le O.d.V., in quanto ONLUS, non sono soggette ad IRES per le attività commerciali direttamente connesse a quelle istituzionali (es. gestione di negozio di vendita di souvenir all'interno di un museo gestito direttamente dalla O.d.V.)

IRAP

Le O.d.V. sono soggette ad IRAP quando:

- a) svolgono una attività commerciale in via continuativa, anche se non prevalente: in questo caso la base imponibile è calcolata secondo il cosiddetto criterio "di bilancio", ovvero pari alla differenza tra ricavi e costi dell'attività commerciale aumentata del costo del lavoro (dipendenti, lavoratori a progetto e prestatori d'opera occasionali), al netto di una deduzione pari ad euro 2.000 per ogni dipendente sino ad un n° massimo di 5 dipendenti (*tale deduzione compete solo agli enti che svolgono attività commerciale con proventi annui inferiori ad euro 400.000,00*);
- b) comunque se erogano retribuzioni di lavoro dipendente o assimilati (es. *borse di studio*), compensi per prestazioni a progetto (*ex co.co.co.*) o di lavoro autonomo occasionale. In tal caso la base imponibile è determinata dalla sommatoria degli importi lordi riferibili ai costi del lavoro sopraelencati.

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile (*diminuita di una franchigia di euro 8.000,00 qualora la stessa base imponibile non superi l'importo di euro 180.759,91*) l'aliquota che, a livello nazionale, è a tutt'oggi fissata al 4,25%. Le singole regioni possono tuttavia stabilire aliquote differenziate (*l'Emilia Romagna prevede l'aliquota agevolata del 3,50% per le ONLUS – comprese le O.d.V. - e le Cooperative Sociali*). Al versamento dell'imposta, a saldo ed in acconto, è collegato l'obbligo di presentazione della dichiarazione (in via telematica) nei termini stabiliti dalla legge.

IMPOSTA DI BOLLO

Le O.d.V., in quanto ONLUS, sono completamente esentate dall'imposta di Bollo.

IMPOSTA DI REGISTRO

Le O.d.V. sono completamente esentate dall'imposta di Registro per gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività.

TRIBUTI LOCALI

Per quanto riguarda i tributi locali, l'art. 21 del D.Lgs. 460/1997 prevede che gli enti locali possano deliberare riduzioni od esenzioni dal pagamento dei tributi di propria competenza nei confronti delle ONLUS (ivi comprese le O.d.V.): si tratta, quindi, di verificare caso per caso se il Comune, provincia o la regione abbiano disposto riduzioni particolari in materia di I.C.I., Tassa Rifiuti, TOSAP, Imposta di Pubblicità, eccetera.

Per quanto riguarda in particolare l'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) l'art. 7, lett. i), D.Lgs. 504/1992 prevede che gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive da parte di enti non commerciali siano esentati da imposta. La norma ha per oggetto sia gli immobili di proprietà che quelli utilizzati in altra forma (comodato, locazione): in questo ultimo caso il beneficio si trasferisce al proprietario del bene, salvo che il Comune abbia disposto, con proprio regolamento, una limitazione al beneficio dell'esenzione attribuendolo solamente nei casi di possesso diretto dell'immobile da parte dell'ente.

Per quanto riguarda, infine l'imposta di pubblicità, la L. 30.12.2004 n° 311 (Finanziaria 2005) prevede l'esenzione per i manifesti affissi dagli enti senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, comitati – ivi comprese le O.d.V.). Inoltre i Comuni dovranno destinare il 10% degli spazi totali disponibili per l'affissione di manifesti di cui sopra, e per quelli relativi ad attività politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali: in questi casi l'affissione, se effettuata direttamente dall'ente promotore, è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2.8 E' possibile effettuare offerte deducibili ad un'associazione di volontariato?

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei relativi registri, in quanto ONLUS di diritto, possono essere detratte/dedotte ai fini delle imposte sui redditi da parte del donante, ai sensi del D. Lgs. 460/97.

Per quanto riguarda le offerte in contanti, a seconda dei soggetti eroganti si distinguono:

PERSONE FISICHE

Per esse e' riconosciuta una detrazione d'imposta IRPEF (art. 15, comma 1°, lett. i-bis, D.P.R. 917/86) pari al 19% dell'importo donato, entro un limite complessivo annuo di euro 2.065,83 (max detraibile: euro 2.065,83 X 19% = euro 392,51). Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite banca o ufficio postale (*bonifico o bollettino di c/c postale*), o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97 (es. *carte di credito*).

IMPRESE

E' ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (*ai fini IRES – art. 100, comma 2°, lett. h, D.P.R. 917/86*) delle erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, ad euro 2.065,83 od al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rappresentato dal maggiore tra i due valori).

Esempio:

1. Reddito di impresa = euro 25.000,00: max. deducibile euro 2.065,83;
2. Reddito di impresa = euro 1.500.000,00: max. deducibile euro 30.000,00 (2%).

Lo stesso D.Lgs. 460/97 prevede, inoltre, agevolazioni per le **offerte in natura** effettuate da imprese nei confronti delle O.d.V.

La cessione *gratuita* di beni prodotti o commercializzati dall'impresa non e' considerata reddito (ed e' esente anche da IVA), per un importo massimo di euro 1.032,91, importo che comunque fa cumulo con il limite di cui sopra valido per le offerte in contanti (euro 2.065,83 o 2% del reddito).

Non esistono limiti di importo, invece, per la cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici donati in alternativa alla usuale eliminazione commerciale (es. *difetto di confezionamento, prossimità della scadenza, ecc.*).

In ogni caso per la cessione di beni prodotti dall'impresa sono necessarie:

- a. una comunicazione preventiva della ditta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia delle Entrate (e al locale comando della G.d.F. se l'importo supera euro 5.164,57). Tale raccomandata non e' necessaria per le cessioni di beni deperibili o di modico valore. *La ditta deve accompagnare la merce con D.D.T. ed annotare qualità e quantità dei beni sui registri IVA.*
- b. Una dichiarazione rilasciata dalla ONLUS beneficiaria, con la quale si dichiara la corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta ai dati contenuti nel D.D.T. e l'impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.

A tali norme, che continuano a rimanere in vigore, si affiancano le disposizioni contenute nella legge di conversione (L. 14/05/2005 n.80) del DL 14.3.2005 n° 35 (meglio noto come "*decreto competitività*"), che ha introdotto una nuova disciplina agevolativa per le erogazioni liberali compiute in favore, tra le altre, delle ONLUS.


Infatti, le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate da privati e/o soggetti IRES, possono anche essere dedotte dal reddito complessivo del soggetto donante a condizione che sia rispettato il duplice limite quantitativo rappresentato da:

1. il 10% del reddito complessivo dichiarato;
2. e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.

Le modalità richieste per l'erogazione sono le medesime previste dal D.Lgs. 460/97 (*c/c bancario o postale*).

I due sistemi agevolativi rappresentati dal D. Lgs. 460/97 e dalla Legge 80/2005 non sono peraltro cumulabili, ragion per cui, sussistendo i presupposti applicativi di entrambi, il soggetto donante dovrà operare una scelta (a seconda della maggiore o minore convenienza) a favore dell'una oppure dell'altra disciplina.

3. Adempimenti Privacy e Siae



3.1 Che cosa disciplina il codice sulla privacy?

Preliminarmente occorre ricordare che il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il codice sulla privacy, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che ha sostituito la legge n.675/1996.

Il codice disciplina il trattamento di dati personali effettuato da chiunque si trovi nel territorio dello Stato.

Per trattamento di dati si intende qualsunque operazione, effettuata anche manualmente, che si riferisca ad un dato personale. E' dunque un trattamento di dati anche la semplice raccolta di un indirizzo.

Per dato personale si intende qualsunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione. Sono dunque dati personali non solo le generalità di una persona ma anche il contenuto del bilancio di un'azienda o il codice fiscale di una associazione.

Il codice sulla privacy non si applica al trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali.

3.2 Cos'è un dato sensibile?

Il dato sensibile è un dato personale che reca un'informazione attinente alla sfera più intima del soggetto cui si riferisce.

Ai sensi del codice sulla privacy per dato sensibile si intende il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

3.3 L'applicazione del codice sulla privacy riguarda anche le associazioni?

Sì. Le associazioni nello svolgimento della loro attività trattano numerosi dati personali, sensibili e non; basti pensare ad esempio alla raccolta degli indirizzi degli associati. Ciò rilevato, le associazioni devono dunque osservare le prescrizioni contenute nel codice sulla privacy. Si precisa tuttavia che il legislatore per favorire l'attività delle associazioni, ha notevolmente semplificato gli adempimenti cui esse sono tenute in materia di privacy.

3.4 In un' associazione chi sono e quali funzioni svolgono il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali?

In via generale si ricorda che Titolare del trattamento dei dati personali è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organizzazione cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Nel caso di trattamento effettuato dalle associazioni, titolare del trattamento è dunque l'associazione stessa nel suo complesso (ad esempio l'associazione Alfa).

Il Responsabile è il soggetto preposto dal titolare - con atto scritto - al trattamento di dati personali. La nomina del responsabile non è obbligatoria e generalmente la sua designazione risulta utile nelle organizzazioni assai complesse dove si preferisce delegare uno o più soggetti specializzati agli adempimenti in tema di privacy.

L'Incaricato è la persona fisica incaricata - per iscritto - di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile (se nominato) e che opera sotto la loro diretta responsabilità. All'interno delle associazioni gli incaricati sono dunque coloro che materialmente (ad esempio tramite computers o archivi) trattano i dati personali raccolti dall'associazione. Essi devono essere designati per iscritto con indicazione anche dell'ambito del trattamento loro consentito. E' importante ricordare che all'interno delle associazioni le operazioni di trattamento dei dati possono essere effettuate solo da incaricati. Ogni associazione dunque dovrà nominare per iscritto i propri incaricati (generalmente associati) preposti alle operazioni di trattamento dei dati.

Uno schema di nomina di incaricati è contenuto nella sezione fac simile di questa guida.

3.5 Quali sono gli adempimenti di una associazione in materia di privacy?

Gli adempimenti in tema di privacy sono numerosi; tuttavia, come già ricordato, per le associazioni esistono numerose deroghe. Premettendo che gli adempimenti variano a seconda delle finalità e delle modalità del trattamento nonché della tipologia dei dati trattati, e che dunque ogni associazione possiede peculiarità da valutare al fine di individuare esattamente gli adempimenti dovuti, in linea generale per la maggior parte delle associazioni si può affermare che - oltre le misure minime di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati di cui si dirà oltre -, gli adempimenti minimi si possano sintetizzare come segue.

INFORMATIVA

Prima di iniziare la raccolta dei dati l'associazione deve fornire all'interessato (soggetto cui si riferiscono i dati) l'informativa di cui all'art.13 del codice sulla privacy.

L'informativa deve offrire notizie circa le finalità e le modalità del trattamento; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o i soggetti o le categorie di soggetti che in qualità di responsabili o incaricati possono venire a conoscenza dei dati personali, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti che può esercitare l'interessato e che sono indicati nell'art 7 del codice sulla privacy; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto (nel caso delle associazioni il conferimento dei dati da parte degli aspiranti associati è sempre facoltativo ed il rifiuto del conferimento ha come conseguenza l'impossibilità di instaurare il rapporto associativo); gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.

L'informativa può essere offerta oralmente o per iscritto.

Uno schema di informativa è offerto nella sezione fac simile di questa guida.

CONSENSO

L'associazione deve acquisire dall'interessato il consenso, documentato per iscritto, al trattamento dei dati personali. Importante deroga a questo principio è prevista dall'art.24 lett.h) del codice sulla privacy in cui si legge che il consenso dell'interessato non è necessario quando il trattamento è effettuato dall'associazione per il perseguimento di scopi determinati e individuati dallo statuto, e si riferisca ad associati od a soggetti che hanno contatti regolari con l'associazione.

Nel caso di trattamento di dati sensibili, il consenso al trattamento dell'associazione deve essere manifestato per iscritto dall'interessato. Anche in questo caso vi è una deroga analoga alla precedente e prevista dall'art.26 comma 4 lett.a) del codice sulla privacy, tuttavia la sua portata è assai limitata poiché esenta le associazioni dal richiedere il consenso per il trattamento dei dati sensibili solo nelle ipotesi in cui le associazioni abbiano caratteristiche politico, filosofico, religioso o sindacale.

In ogni caso il consenso scritto dell'interessato è sempre richiesto nelle ipotesi di comunicazione del dato all'esterno dell'associazione (ad esempio comunicazione del dato ad altra associazione) o di diffusione del medesimo (ad esempio pubblicazione di un dato su una rivista o su Internet), sia esso sensibile o no.

3.6 Cosa sono le misure minime di sicurezza'?

L'art.31 del codice sulla privacy impone ai titolari del trattamento (e dunque alle associazioni) di adoperarsi affinché i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Nel caso di trattamenti con strumenti elettronici (computers) sono previste diverse misure minime di sicurezza, tra cui le seguenti:

- il trattamento dei dati è consentito solo a soggetti appositamente incaricati; gli incaricati devono essere in possesso di un codice identificativo (login) associato ad una parola chiave (password); la password può essere conosciuta solo dall'incaricato cui appartiene; agli incaricati devono essere fornite le necessarie istruzioni in ordine al comportamento da tenere nei confronti degli strumenti utilizzati (ad esempio per evitare che il computer sia lasciato incustodito); deve essere previsto un soggetto depositario delle passwords al fine di permettere l'accesso alle banche dati in caso di necessità, ecc.

Quanto ai trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono previste diverse misure minime di sicurezza, tra cui le seguenti:

- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati; previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti, ecc.

Per un elenco esaustivo delle misure minime di sicurezza si rimanda agli artt.33 e ss. del codice sulla privacy ed al disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B dello stesso codice (riportati nella sezione allegati di questa guida).

3.7 Cos'è il documento programmatico sulla sicurezza?

Il documento programmatico sulla sicurezza è un documento che va redatto annualmente, contenente informazioni circa l'analisi dei rischi cui sono soggetti i dati trattati e le misure adottate per garantire l'integrità, la disponibilità e la protezione dei dati.

Per un elenco dettagliato dei contenuti di tale documento si rinvia all'art.19 del disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice sulla privacy.

Ciò premesso, va evidenziato che il documento programmatico sulla sicurezza va redatto soltanto dalle associazioni che effettuano con strumenti elettronici il trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari.

La scadenza per tale adempimento è stata prorogata al 31.12.05.

3.8 Le associazioni devono chiedere specifica autorizzazione al Garante della privacy per il trattamento dei dati sensibili?

Preliminarmente va osservato che, ai sensi dell'art.26 comma 1 del codice sulla privacy, il titolare del trattamento di dati sensibili deve acquisire, oltre che il consenso scritto dell'interessato, anche la previa autorizzazione del Garante. Tuttavia, ai sensi dell'art.40 del codice sulla privacy, in luogo di una specifica autorizzazione, il titolare può giovare di autorizzazioni generali.

Nel caso delle associazioni, il Garante per la privacy ha emanato l'Autorizzazione n.3/2004 che autorizza gli organismi di tipo associativo al trattamento dei dati sensibili, senza necessità che questi promuovano specifica richiesta al Garante.

3.9 Le associazioni devono effettuare la Notifica del trattamento dei dati personali al Garante per la privacy?

Secondo quanto dispone l'art.37 del codice sulla privacy, il titolare deve notificare previamente al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, e ciò al fine di consentire un censimento dei soggetti che trattano dati personali di particolare natura e con modalità specifiche.

Tale adempimento è di natura eccezionale e deve essere effettuato esclusivamente da titolari che operino in particolarissime condizioni.

Per un elenco dettagliato delle ipotesi di notifica si rinvia all'art.37 del codice contenuto nella sezione allegati della presente guida, qui basti rilevare che in linea generale le associazioni non sono tenute a tale adempimento.

Uno dei rarissimi casi in cui la notifica è dovuta riguarda le associazioni a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale che trattano dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica.

Si evidenzia, inoltre, che per associazioni a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale non si intendono le associazioni semplicemente ispirate a detti valori, ma quelle che per Statuto prevedono il diretto perseguimento di finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, come ad esempio le associazioni religiose che prevedono nel loro statuto finalità culturali.

3.10 Quali sono i diritti del soggetto che fornisce i dati personali?

Come già evidenziato, il soggetto che fornisce i dati personali è chiamato, secondo la terminologia del codice sulla privacy, "interessato". Ad esso competono i diritti dettagliatamente elencati nell'art.7 del codice sulla privacy. In sintesi si ricorda che l'interessato ha diritto di conoscere l'origine dei dati; le finalità e modalità del trattamento; l'identità del titolare e del responsabile (se nominato); l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati. L'interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione e la cancellazione dei dati e può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano ed ai trattamenti di propri dati a fini di invio di materiale pubblicitario.

3.11 Un'associazione di volontariato può organizzare un'attività di intrattenimento e/o di spettacolo?

Per rispondere al quesito di cui sopra occorre innanzitutto individuare in modo specifico:

- **le attività di intrattenimento** che sono caratterizzate in modo prevalente dall'aspetto ludico, di puro divertimento, che comporta necessariamente una partecipazione attiva del soggetto all'evento, il quale, ad esempio, gioca o danza. (attività soggette sia ad imposta di intrattenimento che ad Iva, art. 74, comma 6, DPR 633/1972),
- **le attività di spettacolo** sono invece attività di mera rappresentazione di un fatto o di un avvenimento, che comportano prevalentemente una partecipazione passiva dello spettatore, che guarda l'evento così come gli viene rappresentato dall'artista, dal cantante, dallo sportivo, dall'attore, ecc. (attività soggette al regime Iva ordinario, art. 74-quater, DPR 633/1972),

e ricordare che il D.Lgs. 60/1999 ha disposto, a decorrere dal 1/1/2000, l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'introduzione, al suo posto, dell'imposta sugli intrattenimenti, oltre alla modifica di alcune disposizioni del regime Iva degli spettacoli e giochi.

L'art. 2 del D.Lgs. 60/1999 individua i soggetti d'imposta e il comma 1 dello stesso articolo specifica che: "E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco".

Pertanto sono considerate attività di intrattenimento esclusivamente quelle elencate nella Tariffa allegata al DPR 640/1972, come sostituito dall'art. 22, comma 2 D.Lgs. 60/1999, qui sotto riportata, e quindi soggette all'

a) imposta sugli intrattenimenti

<i>Punto Tariffa</i>	<i>Genere di attività</i>	<i>Aliquota</i>
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16%
2	Utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.	8% 6% (2001)
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse	60%
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (ad es. navi da crociera)	10%

NOTE:

- a) La musica definita "dal vivo" è quella eseguita con strumenti di qualsiasi genere, senza utilizzo (o in via residuale) di supporti preregistrati (ad es. basi musicali per "Karaoke");
- b) Il rapporto percentuale di cui al punto 1 della Tariffa va calcolato in funzione della durata dell'attività di intrattenimento;
- c) Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa sono di regola esclusi dal campo di applicazione dell'imposta, salvo che siano caratterizzati:
 - dalla finalità ludica,
 - da modalità di organizzazione, di esercizio e di svolgimento strettamente simili a quelle espressamente previste dalla tariffa.

(Per esempio le attività di biliardo, bowling e go-kart se svolte nel contesto sportivo a scopo agonistico).

Infine, dall'1/1/2000 le attività di spettacolo sono soggette ad Iva con due distinte modalità:

- il D.Lgs. 60/1999 ha previsto che per le attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR 633/1972, elencate nella Tariffa allegata al DPR 640/1972) è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, con uno speciale regime Iva forfetario (salvo l'opzione per l'ordinario);
- il D.Lgs. 60/1999 ha previsto un regime Iva ordinario per le altre attività spettacolistiche (art. 74 quater, elencate nella Tabella C, DPR 633/1972), non assoggettate dunque all'imposta sugli intrattenimenti, ma soggette ad Iva sulla base dei principi ordinari. Per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti è

tuttavia previsto un regime semplificato forfetario.

In definitiva anche le associazioni di volontariato, se pongono in essere le attività di cui sopra, organizzano attività di intrattenimento e/o di spettacolo; le associazioni di volontariato che organizzano attività di spettacolo, comunque, non devono mai versare l'Iva in base a quanto stabilito dall'art 8 comma 2 della Legge 266/91 che stabilisce: "Le operazioni effettuate dalle Organizzazioni di Volontariato.....non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini Iva", mentre possono essere tenute al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

3.12 Qual'è la base imponibile su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti per un'associazione di volontariato?

L'art. 3 del D.Lgs. 60/1999 stabilisce come regola generale che: "La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso (biglietti) di cui agli artt. 6 e 6bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'Iva in quanto dovuta".

Costituiscono altresì base imponibile:

- gli aumenti dei prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico,
- i corrispettivi delle cessioni e prestazioni di servizi accessorie (ad es. consumazioni obbligatorie),
- l'ammontare degli abbonamenti, i proventi da sponsorizzazione, la cessione dei diritti radiotelevisivi, i contributi e i proventi connessi da chiunque elargiti,
- i diritti di prevendita.

Occorre però specificare che:

- a) i soggetti che esercitano attività di minima importanza e attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non assoggettate (ricavi anno precedente $< o = 25.822,84=$ Euro) possono determinare forfetariamente l'imposta sugli intrattenimenti nel 50% dei proventi conseguiti;
- b) nel caso di intrattenimenti organizzati dalle associazioni a favore dei propri soci, oltreché dalle voci indicate sopra, l'imposta sugli intrattenimenti si applica:
 - sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'associazione ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività,
 - sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, se l'associazione svolge anche altre attività.

3.13 Quali sono le agevolazioni previste per le associazioni di volontariato in materia di organizzazione di attività di intrattenimento?

L'art. 5 del DPR 640/72, modificato dal Dlgs. 60/99, prevede un'agevolazione per le attività di intrattenimento e per le altre tipologie di attività i cui introiti sono destinati ad enti pubblici e alle Onlus, per essere utilizzati, da questi ultimi soggetti, a fini di beneficenza.

La base imponibile, in tali casi, è ridotta al 50%, se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- gli intrattenimenti organizzati a tale scopo non superino le dodici giornate di attività nel corso dell'anno;
- la destinazione di almeno i due terzi degli incassi, al netto delle spese e delle imposte, venga riservata all'ente beneficiario;
- l'organizzatore presenti all'ufficio accertatore la dichiarazione di effettuazione dell'attività, dalla quale risulti la finalità di beneficenza;
- venga redatto un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73, indicante le entrate e le spese in relazione a ciascuna iniziativa.

Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5 del DPR 640/72, sopra indicate, l'imposta non è dovuta se la manifestazione di beneficenza è organizzata da un ente pubblico.

Ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del DPR 640/72 e dell'art. 23 del D.Lgs. 460/97, sono esenti da imposta sugli intrattenimenti le attività di intrattenimento, elencate nella Tabella allegata al DPR 640/72, se svolte dalle Onlus, nonché dagli enti associativi, di cui al comma 3 dell'art. 148 del TUIR:

- in modo occasionale;
- in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- se ne viene data comunicazione, prima della data di inizio della manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

3.14 Quali sono gli adempimenti fiscali da rispettare per le associazioni di volontariato in relazione all'organizzazione di un'attività di intrattenimento?

- 1) Occorre innanzitutto presentare all'ufficio della SIAE territorialmente competente una dichiarazione di effettuazione di attività di intrattenimento e/o spettacolo;
- 2) Occorre poi provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, fatti salvi i casi di esenzione sopra citati, che ai sensi dell'art. 6 del DPR 544/1999 va effettuato mediante versamento con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo per le attività di intrattenimento a carattere continuativo ossia svolte in ogni mese solare ed entro 5 giorni dalla conclusione della manifestazione per le attività occasionali. Nel caso la base imponibile sia rappresentata dalle quote o i contributi associativi il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.

3.15 Quali sono gli adempimenti da rispettare per le associazioni di volontariato in relazione all'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza?

La normativa, relativamente alle autorizzazioni, è mutata con l'entrata in vigore, nel mese di aprile 2002, del D.P.R. 26.10.2001 n° 430.

ADEMPIMENTI RICHIESTI IN TUTTI I CASI:

1. COMUNICAZIONE, da effettuare almeno 30 gg. prima dell'evento al prefetto ed al sindaco del comune dove verrà effettuata l'estrazione (salvo che i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all'interno di circoli privati);
2. RITENUTA SUI PREMI, pari al 10% del valore dei premi vinti (non si effettua quando i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all'interno di circoli privati). Non è necessario rivalersi della ritenuta sui vincitori; vi è obbligo soltanto di effettuare il relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura della manifestazione.
3. TASSA DI LOTTERIA, è abolita dal 1.1.1998; è stata sostituita da una IMPOSTA SOSTITUTIVA pari al 20% del valore dei premi acquistati dall'organizzatore senza assoggettamento ad IVA (salvo che i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all'interno di circoli privati).

In particolare:

LOTTERIE

- I biglietti devono essere costituiti a matrice e venduti esclusivamente entro il territorio della provincia dove si svolge l'evento;
- Il valore dei biglietti venduti non deve comunque superare l'importo complessivo di euro 51.645,69=;
- Alla comunicazione al prefetto ed al sindaco deve essere allegato il regolamento con indicati la quantità e natura dei premi, quantità e prezzo dei biglietti, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- Prima dell'estrazione un rappresentante dell'organizzazione provvederà ad annullare i biglietti invenduti. Al momento dell'estrazione potrà essere presente un rappresentante del Sindaco.
- I premi possono essere costituiti soltanto da servizi o beni mobili diversi da denaro e titoli.

TOMBOLE

- La vendita delle cartelle, anche in numero illimitato, deve avvenire nel Comune di svolgimento della tombola e nei Comuni limitrofi;
- Il valore dei premi non deve comunque superare l'importo di euro 12.911,42=;
- Alla comunicazione al prefetto ed al sindaco deve essere allegato il regolamento con indicati la quantità e natura dei premi, quantità e prezzo delle cartelle, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- È richiesto il versamento preventivo di una cauzione in favore del Comune, pari al valore dei premi promessi, luogo di esposizione dei premi.
- Prima dell'estrazione un rappresentante dell'organizzazione provvederà ad annullare le cartelle invendute. Al momento dell'estrazione potrà essere presente un rappresentante del Sindaco.
- Entro 30 gg. dalla estrazione, dovrà essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori, per poter ottenere lo svincolo della cauzione.


PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

- La vendita dei biglietti deve avvenire nel Comune di svolgimento della pesca;
- I premi possono essere costituiti soltanto da servizi o beni mobili diversi da denaro e titoli.
- Il ricavato dei biglietti venduti non deve comunque superare il valore complessivo di euro 51.645,69=;
- Al momento dell'estrazione un rappresentante dell'organizzazione provvederà a controllare il numero di

biglietti venduti e procederà, alla presenza di un incaricato del sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo apposito verbale, copia del quale andrà trasmessa al prefetto.

4. Fac-simile

Al momento di andare in stampa la modulistica non è stata adeguata alle normative vigenti.



4.1 Domanda di iscrizione nel registro regionale e provinciale del volontariato Allegato A (seguono allegati B e C)

(fac-simile di domanda da redigersi in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della Legge 266/91)

- Al Signor Presidente della Provincia (solo in caso di iscrizione al registro provinciale)
- **Al signor Presidente della Regione (solo in caso di iscrizione al registro regionale)**
- Al Signor Sindaco del Comune di

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell'Organizzazione (esatta denominazione come
indicata nell'atto costitutivo e nello statuto)
avente sede in Tel.
che opera prevalentemente nell'ambito (1)

C H I E D E

che la stessa sia iscritta nel Registro Provinciale (**o Regionale se la domanda è alla regione**) del volontariato ai sensi dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della L.R. 5 settembre 1996 n. 37 così come modificata dall'art. 195 della L.R. 26 aprile 1999 n. 3.

A tal fine allega alla presente istanza:

1. copia dell'atto costitutivo (accordo degli aderenti recante gli estremi della registrazione presso l'Ufficio del registro se redatto in forma privata, o atto notarile)
2. copia dello statuto (recante gli estremi della registrazione presso l'Ufficio del registro se redatto in forma privata, o atto notarile);
3. documentazione dell'Organo nazionale competente che comprovi l'autonomia della Sezione stessa nell'ambito dell'Organizzazione nazionale) se trattasi di Sezione locale di Organizzazione nazionale ;
4. elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative firmato dal Presidente o dal legale rappresentante dell'Organizzazione;
5. relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Organizzazione;
6. elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (solo per gli Organismi di collegamento e coordinamento);
7. scheda compilata sul modello regionale.

Attesta, infine sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo e recapito telefonico di un/una referente)

Distinti saluti.

data Il Presidente o il legale rappresentante (firma)

(1)

Indicare l'ambito di attività prevalente:

- a) socio-assistenziale
- b) sanitario
- c) tutela e promozione dei diritti
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
- e) attività educativa
- f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali
- g) protezione civile
- h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative

4.2 Domanda di iscrizione nel registro regionale e provinciale del volontariato Allegato B

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE

Registro regionale del volontariato

Scheda riassuntiva dati (allegato B alla direttiva 2436/96)

Denominazione dell'Organizzazione (per esteso):

Indirizzo:	Comune:	Prov.:
Telefono:	Anno di costituzione dell'Organizzazione	
Presidente/legale rappresentante:		
Natura giuridica:		
Organizzazione con personalità giuridica		
Organizzazione costituita con atto notarile		
Organizzazione costituita con scrittura privata registrata		
Sezione locale di Organizzazione nazionale/regionale (specificare quale)		
Ambito di attività prevalente:		
Socio-assistenziale		
Sanitario		
Tutela e promozione dei diritti		
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale		
Attività educative		
Attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali		
Protezione civile		
Educazione alla pratica sportiva e attività ricreative		
Eventuali strutture gestite (numero e tipologia):		
Descrizione sintetica dell'attività svolta:		
Totale aderenti all'Organizzazione richiedente	N.	
Aderenti che svolgono attività di volontariato	N.	
Mansioni:		
Eventuali volontari non aderenti	N.	
Mansioni:		
Eventuale personale dipendente	N.	
Mansioni:		
Eventuali prestatori d'opera	N.	
Mansioni:		

data

4.3 Domanda di iscrizione nel registro regionale e provinciale del volontariato Allegato C (solo in caso di revisione)

REVISIONE DEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO REGIONALE

Modello C allegato alla delibera della giunta regionale n. 2436/96

Al Signor Presidente della Regione Emilia-Romagna Bologna

Al Signor Sindaco del Comune di

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 5 - comma 2 della L.R. 2/9/1996, n. 37.

Il/La sottoscritto/a

legale rappresentante dell'Organizzazione denominata:

con sede legale in via/piazza n. Comune di

Tel., iscritta nel registro regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37

DICHIARA

- a. che permangono tuttora i requisiti che legittimano l'iscrizione dell'Organizzazione nel suddetto registro in quanto la stessa svolge attività solidaristiche avvalendosi dell'opera determinante e prevalente di aderenti volontari;
- b. che alla data odierna:
 - il numero dei soci aderenti all'Organizzazione è di n. unità¹, di cui n. soci aderenti che svolgono con continuità attività di volontariato;
 - il numero delle Organizzazioni di volontariato aderenti è di n. unità²;
 - il numero dei volontari non aderenti all'Organizzazione è di n. unità;
 - il numero dei lavoratori dipendenti dall'Organizzazione è di n. unità;
 - il numero dei prestatori d'opera retribuita a contratto libero professionale è di n. unità;
- c. che nell'anno 1998 su un totale complessivo di entrate di lire³,
 - le entrate per rimborsi derivanti da attività svolte in convenzione con enti pubblici sono state di lire
 - le entrate per corrispettivi derivanti da servizi prestati a privati sono state di lire
 - le entrate per contributi da enti pubblici sono state di lire
 - le entrate per attività commerciali e produttive marginali sono state di lire⁴;
- d. che nello stesso anno 1998 su un totale complessivo di spese di lire³,
 - gli oneri relativi al rimborso spese ai volontari aderenti e non sono stati di lire
 - gli oneri diretti e riflessi per il personale dipendente o i prestatori d'opera sono stati di lire
- e. che agli aderenti volontari viene corrisposto unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata;
- f. che la normativa statutaria (barrare la voce che interessa):
 - è tuttora quella che ha costituito titolo per l'iscrizione al registro;
 - è stata modificata dopo l'iscrizione al registro e già trasmessa alla Regione;
 - è stata modificata dopo l'iscrizione al registro e viene allegata alla presente dichiarazione.

Allega relazione sull'attività svolta negli anni 1997/1998, nonché l'elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative alla data di compilazione della presente dichiarazione.

Allega inoltre elenco di tutte le Organizzazioni aderenti².

data Il Presidente o il legale rappresentante (firma)

¹) Da non compilare dagli Organismi di collegamento e coordinamento

²) Solo per gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni di volontariato

³) Desumibili dal consuntivo relativo all'esercizio 1998

⁴) Per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali si fa rimando al DM 25 maggio 1995 (GU 10/6/1995, n. 134).

4.4 Atto costitutivo di associazione di volontariato

ATTO COSTITUTIVO

Oggi presso la sede di Parma i sottoscritti (*elenco nominativo dei soci fondatori con luogo e data di nascita, residenza e numero codice fiscale*)

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire, ai sensi della legge n.266/91, un'associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "" avente i seguenti scopi: (*elencare scopo sociale*).

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

Sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: (*elenco nominativi*) che hanno accettato l'incarico.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del sig., il Vice-Presidente, nella persona del sig. ed il Segretario, nella persona del sig. e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

(Firme dei soci fondatori)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.5 Statuto di associazione di volontariato

Allegato A - Statuto

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della legge n.266/91, l'associazione di volontariato denominata ".....", con sede in Parma, via

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi: *(elencare in sintesi gli scopi ideali dell'associazione)*.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di: *(indicare le attività concrete attraverso le quali si intende raggiungere gli scopi di cui sopra)*.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,
- 7) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 5 - I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,

fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori (*non è necessario*);
- 5) il Collegio dei Probiviri (*non è necessario*).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a e non superiore a, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri (eventuale)

Il Collegio dei Probiviri è composto da membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti (eventuale)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

4.6 Verbale di assemblea ordinaria di associazione di volontariato

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi (giorno, mese ed anno) alle ore , presso la sede sociale in (indirizzo), si è riunita, in prima convocazione (oppure "in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta"), l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "....." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. soci (specificare eventuali presenze per delega) su un totale di soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. e da Segretario il socio sig. (è anche possibile che presieda la riunione il Presidente dell'associazione assistito dal Segretario della stessa).

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il socio Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli , voti contrari , astenuti (oppure "all'unanimità"), di

(In caso di approvazione di bilancio il Presidente o il Tesoriere dà lettura del bilancio consuntivo e del preventivo che era stato approvato per l'anno trascorso e, dopo ampia discussione ed eventuale relazione del Collegio dei Revisori, se esistente, si delibera di approvare o non approvare il bilancio dando atto dell'esito della votazione. Allo stesso modo si delibera l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso).

(In caso di rinnovo delle cariche sociali, dopo una relazione del Consiglio uscente, il Presidente elenca i candidati per le varie cariche e si procede alla votazione a scrutinio palese o segreto, a seconda di quanto previsto da statuto o regolamento o di quanto deliberato dall'assemblea stessa. Ultimata la votazione con l'aiuto di eventuali scrutatori nominati dall'assemblea, il Presidente dà lettura dell'esito della stessa e della nomina dei nuovi consiglieri che debbono dichiarare di accettare o meno la carica).

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione (precisare se all'unanimità o con voti favorevoli, contrari o astenuti) della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario Il Presidente

4.7 Verbale di assemblea straordinaria di associazione di volontariato

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi (giorno, mese ed anno) alle ore , presso la sede sociale in (indirizzo), si è riunita, in prima convocazione (oppure "in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta"), l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "....." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo statuto dell'associazione (oppure "scioglimento dell'associazione").

Sono presenti n. soci (specificare eventuali presenze per delega) su un totale di soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. e da Segretario il socio sig. (è anche possibile che presieda la riunione il Presidente dell'associazione assistito dal Segretario della stessa).

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la possibilità di modificare gli artt. dello statuto dell'associazione come da bozza di cui si dà lettura illustrando le motivazioni delle modifiche suggerite. Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli , voti contrari , astenuti (oppure "all'unanimità"), di modificare i seguenti articoli dello statuto come risulta dal testo dello statuto aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione (precisare se all'unanimità o con voti favorevoli, contrari o astenuti) della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario Il Presidente

4.8 Rimborso spese volontari

Rimborso n. 1

Nome Associazione
 Indirizzo _____
 C.A.P. Città _____
 Provincia _____
 Numero telefonico _____ Numero fax _____

RIMBORSO SPESE

Volontario _____

Nome Rossi Mario Numero _____
 Inps _____ Incarico: Volontario
 Dipartimento _____ Manager _____

Periodo Da: 1-10-2003
 a: 1-10-2003

Data	Conto	Descrizione	Soggiorno	Trasporti	Carburante	Pasti	Telefono	Tempo libero	Altre	TOTALE
1 ottobre 2003 1 ottobre 2003		Viaggio Parma - Bologna e ritorno, consegna pacco urgente. Km. complessivi 160 Pasto Autogrill		E. 80,00		E. 15,00				E. 80,00 E. 15,00
										Sub Totale E. 95,00
										Meno anticipi TOTALE E. 95,00

Autorizzato da _____

Note
Rimborso per chilometro pari a E. 0,50

Rimborso
 Pagamento

Annotazioni: allega scontrino Autogrill

Solo per uso interno

4.9 Informativa e consenso associati

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 d. lgs. 196/2003)

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, l'Associazione fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo Statuto, ed in particolare per la tenuta del libro soci, per la stipula di eventuale polizza assicurativa, per l'invio delle convocazioni.

Ai fini dell'indicato trattamento l'Associazione E'/NON E' a conoscenza di Suoi dati definiti "sensibili" ai sensi dell'art.4 lett.d), D.Lgs. n.196/03, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento:

consiglieri direttivi, amministratori;

uffici di segreteria;

dipendenti e associati;

Nell'esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, altre associazioni, compagnie assicurative, (altro)

I Suoi dati comuni non saranno diffusi (oppure potranno essere inseriti in pubblicazioni diffuse, anche per via telematica, al fine di diffondere la conoscenza delle attività dell'Associazione).

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto associativo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART.7 D.LGS. 196/2003

In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall'articolo 7 D. Lgs. 196/2003: in particolare è possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento. L'elenco completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è consultabile presso la sede dell'Associazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per esercitare i diritti di cui all'art.7 D.Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione

con sede in, via

tel., fax, e- mail

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto nato a, il, informato di quanto sopra riportato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, attesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali (in caso di trattamento di dati sensibili aggiungere: anche sensibili), secondo le finalità e le modalità indicate nella informativa che precede, con particolare riferimento all'ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

Luogo e data, Firma associato

4.10 Informativa e consenso utenti

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 d. lgs. 196/2003)

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, l'Associazione fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per consentire all'Associazione di offrirLe i servizi richiesti., ed in particolare per *(indicare sinteticamente tipologia dei servizi resi)*

Ai fini dell'indicato trattamento l'Associazione E'/NON E' a conoscenza di Suoi dati definiti "sensibili" ai sensi dell'art.4 lett.d), D.Lgs. n.196/03, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, le seguenti categorie di soggetti:

consiglieri direttivi, amministratori;

uffici di segreteria;

dipendenti e associati;

Nell'esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, altre associazioni, *(altro)*

I Suoi dati non potranno essere diffusi in alcun modo.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità per l'Associazione di offrirLe i servizi richiesti.

DIRITTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART.7 D.LGS. 196/2003

In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall'articolo 7 D. Lgs. 196/2003: in particolare è possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento. L'elenco completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è consultabile presso la sede dell'Associazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per esercitare i diritti di cui all'art.7 D.Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione

con sede in, via

tel., fax, e-mail

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto nato a, il, informato di quanto sopra riportato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, attesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali *(in caso di trattamento di dati sensibili aggiungere: anche sensibili)*, secondo le finalità e le modalità indicate nella informativa che precede, con particolare riferimento all'ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

Luogo e data, Firma utente

4.11 Atto di nomina incaricato

ATTO DI NOMINA DELL'INCARICATO

ai sensi del d. lgs. 196/2003

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (codice sulla privacy), l'Associazione , con sede in , via , quale titolare del trattamento dei dati personali, nomina Incaricato del trattamento dei dati personali il Sig. , nato a , il , che svolge all'interno dell'Associazione la funzione di *(indicare la funzione svolta, ad esempio amministratore, addetto all'ufficio segreteria ecc.)*

La suddetta nomina è effettuata al fine di consentirLe il trattamento di dati personali cui ha accesso nello svolgimento delle mansioni che Le competono.

Le ricordiamo che il codice sulla privacy definisce quale trattamento di dati personali: "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti informatici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati". La medesima legge definisce quale dato personale: "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Con il presente atto di nomina Lei è incaricato di trattare i dati personali:

- in modo lecito e secondo correttezza;
- raccogliendo e registrando i dati esclusivamente per gli scopi inerenti lo svolgimento delle Sue funzioni;
- verificando, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornandoli;
- verificando che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
- conservandoli nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte dall'associazione garantendo la massima riservatezza in ogni fase del trattamento;
- avendo cura di accedere unicamente alle seguenti banche dati
- assicurandosi che nessun soggetto terzo possa accedere ai dati personali;
- mantenendo assoluto riserbo sui dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue funzioni;
- evitando di asportare supporti informatici o cartacei contenenti dati personali di terzi, senza la preventiva autorizzazione del Titolare o del Responsabile, se nominato.

In caso di allontanamento temporaneo dal posto di lavoro, dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti o associati, di accedere a dati personali per i quali era in corso qualunque tipo trattamento, sia esso cartaceo o automatizzato.


Nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione del Titolare del trattamento o del Responsabile, se nominato.

Luogo e data, Il Titolare

Per accettazione,

L'Incaricato

5. Allegati



5.1 Legge quadro volontariato n. 266/91

LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO

(Gazz. Uff. n. 196 del 22 agosto 1991).

Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 - Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. *La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.*

Art. 3 - Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. *Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.*
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5 - Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo

svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello Statuto e degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7 - Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. *La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.*

Art. 8 - Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. *All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, (13) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà purché, le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati fino ad un massimo di lire 100 milioni.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9 - Valutazione dell'imponibile

1. *Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.*

Art. 10 - Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6; le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- e) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
- h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13 - Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15-12-1972, n. 772.

Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (21), devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”.

5.2 Legge Regione Emilia Romagna volontariato n.12/2005

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Bollettino Ufficiale n. 37 del 22 febbraio 2005

INDICE

- Art. 1 - Finalità e oggetto*
- Art. 2 - Registri delle organizzazioni di volontariato*
- Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione*
- Art. 4 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione*
- Art. 5 - Attività di controllo*
- Art. 6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati*
- Art. 7 - Diritto di partecipazione e di informazione*
- Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione*
- Art. 9 - Contributi*
- Art. 10 - Spazi ed attrezzature*
- Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia*
- Art. 12 - Servizi informativi*
- Art. 13 - Rapporti convenzionali*
- Art. 14 - Criteri di priorità per le convenzioni*
- Art. 15 - Principio di sussidiarietà*
- Art. 16 - Centri di servizio per il volontariato*
- Art. 17 - Compiti e attività dei Centri di servizio*
- Art. 18 - Controlli sui Centri di servizio*
- Art. 19 - Partecipazione al Comitato di gestione*
- Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato*
- Art. 21 - Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali*
- Art. 22 - Osservatorio regionale del volontariato*
- Art. 23 - Comitati paritetici provinciali*
- Art. 24 - Norma finanziaria*
- Art. 25 - Disposizioni transitorie*
- Art. 26 - Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37*

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.

Art. 2 - Registri delle organizzazioni di volontariato

1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"). Tale incompatibilità deve essere superata entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.

Art. 5 - Attività di controllo

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione consiliare, e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.

Art. 6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
 - a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
 - b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
 - c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà

per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

Art. 7 - Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali:
 - a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
 - c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti.

Art. 9 - Contributi

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

Art. 10 - Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
 - b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia

1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.
2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31 del 2002.

Art. 12 - Servizi informativi

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte

nei registri istituiti dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

Art. 13 - Rapporti convenzionali

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

Art. 14 - Criteri di priorità per le convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
- f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.

2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 15 - Principio di sussidiarietà

1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.

Art. 16 - Centri di servizio per il volontariato

1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa valutazione

dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.

5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.

6. Le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.

7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri.

8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti dagli Enti locali.

Art. 17 - Compiti e attività dei Centri di servizio

1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri. In particolare:

- a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
- e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;
- f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.

2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.

4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.

Art. 18 - Controlli sui Centri di servizio

1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.

2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge.

3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.

Art. 19 - Partecipazione al Comitato di gestione

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli Enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 20 della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche.

Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato

1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto e verifica sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od in quelli provinciali ed è indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione.

2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.

3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attività svolte.

4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.

Art. 21 - Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali

1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli Enti locali, la Conferenza regionale del Terzo settore può chiedere alla Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie locali di convocare tra le due Conferenze, nelle forme concordate, speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento, confronto, verifica e proposta.

Art. 22 - Osservatorio regionale del volontariato

1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a

determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:

- a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;
- c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;
- d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato;
- e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività;
- f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale.

Art. 23 - Comitati paritetici provinciali

1. Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.

2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).

Art. 24 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 25 - Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.

3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. E' fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997.

Art. 26 - Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37

1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.

5.3 Deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 3 aprile 1997

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER I RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LR 37/96. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 189 DEL 31/01/95.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26";

Visto l'art. 12 della suddetta legge regionale che prevede, al fine di realizzare situazioni uniformi, che la Giunta regionale possa emanare schemi di convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti intercorrenti fra le Istituzioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi, relativamente alla gestione di attività di interesse pubblico;

Ritenuta l'opportunità di approvare lo schema di convenzione tipo facente parte integrante della presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente lo schema di convenzione approvato in attuazione dell'abrogata L.R. n. 26/93 con deliberazione di questa Giunta regionale n. 189 del 31 gennaio 1995;

Ritenuto pertanto necessario abrogare la suddetta deliberazione n. 189 del 31 gennaio 1995.

Dato atto che lo schema oggetto della presente deliberazione costituisce una linea guida cui i soggetti interessati possono attenersi, fatti salvi ovviamente gli opportuni adattamenti richiesti dalla natura e dimensione delle attività oggetto di convenzione, dagli obiettivi individuati di comune intesa fra i contraenti, nonché da quant'altro gli stessi ritengano di dover specificamente regolamentare;

Ritenuto comunque opportuno ribadire che in osservanza alla succitata L.R. n. 37/96 e della L. n. 266/91 di riferimento, rimane tassativo che l'intervento delle Organizzazioni di volontariato in rapporti convenzionali con le Istituzioni pubbliche può essere esclusivamente carattere complementare e non sostitutivo rispetto alle competenze proprie delle stesse Istituzioni pubbliche;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Servizi socio-sanitari Dr. Graziano Giorgi in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541/95;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Servizi sociali Dr. Francesco Taroni in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541/95;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari, Scuola, Qualità urbana;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tipo di cui all'allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione, per i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione delle attività di cui in premessa;
2. di revocare la deliberazione n. 189 del 31 gennaio 1995, a suo tempo adottata in attuazione della L.R. n. 26/93;
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato "A"

Schema di convenzione tipo tra le Istituzioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico.

L'anno, addì del mese di in presso (specificare)
fra (specificare la denominazione della Amministrazione pubblica), che in seguito sarà chiamato/a Ente pubblico, p.iva/C.F., rappresentato dal (specificare la carica ricoperta nell'Amministrazione pubblica) (nome, cognome e dati anagrafici), giusta deliberazione del/della (specificare l'Organo competente a deliberare in materia) n.... del

e

l'Organizzazione di volontariato "....." (specificare la denominazione) che in seguito sarà chiamata Organizzazione, p.iva/C.F., con sede legale in, via, iscritta nel registro regionale del volontariato in data con (indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione) n., rappresentata dal sig. (nome, cognome e dati anagrafici) in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione

stessa premesso:

che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Ente pubblico volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza (specificare le attività), attiva con l'Organizzazione il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

Nota: qualora il progetto non sia particolarmente complesso, potrà essere inserito nel testo del presente articolo.

In ogni caso, il progetto deve prevedere fra l'altro la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari o comunque dagli operatori messi a disposizione dall'Organizzazione ed i profili professionali degli operatori pubblici coinvolti nell'attuazione del progetto.

Qualora l'attività convenzionata sia direttamente rivolta ad utenti, il progetto deve prevederne caratteristiche e numero (eventualmente compreso fra un minimo ed un massimo), nonché precisare le modalità di ammissione e dimissione, specificando in particolare se relativamente alle singole ammissioni debbano intercorrere previe intese tra i contraenti.

Il progetto deve inoltre indicare le modalità generali di svolgimento delle attività (fasce orarie, area territoriale coperta, luogo - abitazione privata, struttura pubblica ..., strumenti impiegati ...

Art. 2

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio (specificare: comunale/provinciale/regionale), ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente pubblico nella persona del signor e dell'Organizzazione nella persona del signor predispongono il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione n. ... volontari (specificare separatamente anche il numero di eventuali dipendenti o prestatori d'opera necessari per l'attuazione del progetto, che comunque dovranno risultare sia per numero che per operatività non determinanti al fine dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione).

Art. 3

L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso (specificare: incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente ...)

Art. 4

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste) necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Art 5

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione

Art. 6

Nota: elencare eventuali strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività

Art. 7

Nota: elencare in dettaglio gli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, precisando anche l'eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Organizzazione che vengono imputate alla convenzione.

Tra gli oneri e spese rimborsabili devono figurare assolutamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la parte riguardante le attività oggetto di convenzione

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (eventualmente, prevedere un rapporto percentuale).

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Organizzazione all'Ente pubblico con scadenza mensile.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse (eventualmente aggiungere: pena corresponsione degli interessi legali).

Nota: l'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti

Si ricorda infatti che anche nell'ambito convenzionale tra Istituzione pubblica e Organizzazione di volontariato, affinché non vi sia assoggettamento ad imposta, l'eventuale rapporto economico deve essere cosa diversa dal pagamento del prezzo di una prestazione, segno distintivo della "commercialità".

Facendo riferimento alla lett. f) dell'art. 5 della L. n. 266/91, si deve osservare che l'espressione "rimborsi derivanti da convenzioni", che l'art. 7 della stessa L. n. 266/91 classifica come "rimborso spese", nel caso delle Organizzazioni di volontariato, dovrebbe essere intesa (come vuole l'art. 2, comma 2) come il recupero di spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale, e non già come un corrispettivo di una prestazione, cioè come un ricavo. In quest'ultimo caso non si potrebbero evitare ripercussioni di carattere fiscale.

Da ciò l'obbligatorietà per i soggetti impegnati in rapporti convenzionali di creare le condizioni probatorie più favorevoli per comprovare il rispetto di quanto suddetto.

Va comunque tenuto conto che vi possono essere spese oggettivamente non documentabili ed imputabili alla convenzione.

Proprio però per i concetti su esposti va tenuto inoltre ben presente che dette spese devono essere marginali rispetto alle spese globalmente rimborsate e soggette a dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante l'organizzazione di volontariato

Art. 8

Nota: indicare eventuali prestazioni, agevolazioni, etc., che l'Ente pubblico intende garantire all'Organizzazione in quanto convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'Organizzazione stessa in attuazione della convenzione

Art. 9

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione contraente.

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10

Per rendere effettivo nei confronti dell'Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Ente pubblico si impegna a (specificare - es: istituire apposito Comitato bilaterale, chiamare l'Organizzazione a far parte di un Comitato, Consulta ... istituita o da istituire, consultare l'Organizzazione in occasione di).

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

Art. 11

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La presente convenzione ha validità dal al

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

5.4 D.M. 25 maggio 1995

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI SVOLTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Ministro delle finanze di concerto con
Il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale

Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale;

Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;

Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

2. Le attività devono essere svolte:

- a) in funzione della realizzazione del _ne istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

5.5 Norme estratte dal decreto legislativo 30/6/2003 n.196

CODICE SULLA PRIVACY

Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

- a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
- b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

- a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
- b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

- c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 13 - Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l' informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
 - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
 - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell' informativa ai sensi dell'articolo 13;
 - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art. 26 - Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
 - a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei

principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'[articolo 13](#);

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'[articolo 82](#), comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 397](#), o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'[articolo 111](#).

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 31 - Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 33 - Misure minime

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'[articolo 31](#), o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'[articolo 58](#), comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35 - Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 - Adeguamento

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Art. 37 - Notificazione del trattamento

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale (1).

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

(1) Comma inserito dall'articolo 2 quinquies del D.L. 26 maggio 2004, n. 138.

Art. 40 - Autorizzazioni generali

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5.6 Decreto legislativo 30/6/2003 n.196

CODICE SULLA PRIVACY

ALLEGATO B

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. da 33 a 36 del codice)

T Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato. Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

5.6 Autorizzazione n.3/2004 - Provvedimento 30/6/2004 n.15159, G.U. 14/8/2004 n.190

Preambolo

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto altresì il comma 4, lett. a), del citato art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, "quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13";

Visto il comma 3, lettere a) e b), del predetto art. 26, il quale stabilisce che la disciplina di cui al relativo comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni; b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

Rilevato che le confessioni di cui alla lettera a) devono determinare, ai sensi del medesimo art. 26, comma 3, lett. a), idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

Visto l'art. 181, comma 6, del Codice secondo cui le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui al predetto art. 26, comma 3, lett. a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40, del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice, rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2004, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del Codice;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante

in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Autorizza

Art. 1

il trattamento dei dati sensibili di cui art. 4, comma 1, lett. d), del Codice da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione

La presente autorizzazione è rilasciata:

- a) alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e i movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
- b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. a) del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati con la presente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 181, comma 6, del Codice, le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lett. a), del Codice possono proseguire l'attività di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime.

2) Finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. La presente autorizzazione è rilasciata inoltre per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi, persone giuridiche o

liberi professionisti.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzarli, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo, le particolari misure di sicurezza, nonché, ove previsto, le idonee garanzie determinate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 4) e 6) in tema di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;
- b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;
- c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
- d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti;
- e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
- f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

4) Categorie di dati oggetto di trattamento

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2004.

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, che non possano essere perseguite o adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

5) Modalità di trattamento

Fermi restando gli obblighi previsti dagli [articoli 11 e 14 del Codice](#), dagli [articoli 31](#) e seguenti del Codice e dall'[allegato B](#)) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2).

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

Fermo restando quanto previsto ai punti 2) e 7) della presente autorizzazione, se è indispensabile, in conformità al medesimo punto 7) comunicare o diffondere dati all'esterno dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, il consenso scritto è acquisito previa idonea informativa resa agli interessati ai sensi dell'[art. 13](#) del Codice, la quale deve precisare le specifiche modalità di utilizzo dei dati tenuto conto delle idonee garanzie adottate relativamente ai trattamenti effettuati.

6) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'[art. 11](#), comma 1, lett. e) del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 2), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui al punto 4) devono riguardare anche la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei

dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e i soggetti di cui al punto 1), tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto ai soggetti stessi.

7) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

I dati sensibili possono essere comunicati alle autorità competenti se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 luglio 2004 fino al 30 giugno 2005*.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 3/2002, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

* Il Garante per la privacy con delibera del 30.06.2005 ha differito sino al 31 dicembre 2005 l'efficacia della autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili n.3/2004.

5.7 DLT 26/02/1999 n.60

SPETTACOLI (IMPOSTA SUGLI)

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Titolo I - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.»

Art. 2 - Soggetti d'imposta

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.»

Art. 3 - Base imponibile

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Base imponibile). - 1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono altresì base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme

introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco».

Art. 4 - Aliquote

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Aliquote). - 1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento».

Art. 5 - Finalità di beneficenza

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Finalità di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purchè gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.

2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purchè siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.».

Art. 6 - Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purchè conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonchè per i relativi controlli».

Art. 7 - Abbonamenti

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Abbonamenti). - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.

2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo».

Art. 8 - Imponibili medi

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, semprechè i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. E' data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.».

Art. 9 - Apparecchi da divertimento e intrattenimento

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'art. 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».

Art. 10 - Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonchè per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Art. 11 - Concessione del servizio

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile».
2. La convenzione con il concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Società italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attività di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.

Art. 12 - Vigilanza

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita dalla seguente:
«c) al personale del concessionario di cui all'art. 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.».

Art. 13 - Dichiarazione di effettuazione di attività

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
 «Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attività). - 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.».

Art. 14 - Titoli di ingresso a riduzione

1. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, è aggiunto in fine il seguente: «Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.».

Art. 15 - Titoli di accesso gratuiti

1. L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
 «Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). - 1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.
 2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
 3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.
 4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
 5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.».

Art. 16 - Termini di decadenza - Rimborsi

1. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
 «Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi). - 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
 2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.».

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**Art. 17 - Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi**

1. Il sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
 «Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o con-

cessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.».

Art. 18 - Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche

1. Dopo l'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su

richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.

Art. 19 - Disposizioni di coordinamento

1. Il n. 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;».

2. Per l'anno 1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella misura di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999 con l'applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

- a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
- b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
- c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
- d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.».

4. All'art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cui all'art. 74, ultimo comma», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 74, sesto comma»; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per quelle di cui al comma 5 dell'art. 74-quater».

Art. 20 - Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche

1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere compensato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.

3. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

«h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».

Art. 21 - Norma di copertura a norma dell'art. 1 comma 1, lettera o), della legge di delega

1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è determinata nella misura del 23 per cento.

2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.

3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è abrogato.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall'art. 11, comma 2, si applicano dal 1° gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto.

3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo.

Allegato 1 - Allegato ATARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Punto Tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16%
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.	8%
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse	60%
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (ad es. navi da crociera)	10%

NOTE:

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-bis, comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento.

Allegato 2 - Allegato B TABELLA C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ

- 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- 6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

5.8 Esempio di ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese

Associazione XYZ
Via Mazzini, 10 – 43100 Parma
C. Fisc.: 900015697236
Registro Provinciale/Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato n° ...

Parma, 15.4.2005

RICEVUTA N°

Riceviamo da, residente in

P.IVA/Cod. Fisc. la somma di euro 1.000,00 a titolo di erogazione liberale.

p. Associazione XYZ
(firma)

La presente ricevuta è titolo valido per la detrazione/deduzione ai fini delle imposte sul reddito del soggetto erogante.

Riferimenti normativi:

- SOGGETTO PRIVATO: detrazione IRPEF ex art. 15, comma 1, lett. i-bis), D.P.R. 917/86;
- IMPRESA: detrazione IRES ex art. 100, comma 2, lett. h), D.P.R. 917/86.

In alternativa (per le offerte effettuate dal 14.3.2005):

- SOGGETTO PRIVATO: deduzione IRPEF ex art. 14, comma 1, D.L. 14.3.2005 n° 35;
- IMPRESA: deduzione IRES ex art. 14, comma 1, D.L. 14.3.2005 n° 35.

5.9 Numeri e indirizzi utili

Ente/Ufficio/Organizzazione	Referente	Indirizzo	Tel/E-mail
Registro Provinciale Volontariato	Dott. Gabriele Annoni	P.le Barezzi 3	0521-931304
	Dott. Mauro Pinardi	P.le Barezzi 3	0521-931304
Agenzia delle Entrate di Parma	URP	Strada Quarta 6/1A	0521- 269311
Prefettura di Parma	Dott. Franco Zasa	Strada della Repubblica 39	0521-219404
Regione Emilia Romagna assessorato alle politiche sociali direzione generale politiche sociali	Dott. Mario Ansaloni	V.le Aldo Moro 30 - Bologna	Tel. 051-283517 Fax 051-283340 ass_polsoc@regione.emilia-romagna.it
Forum Solidarietà	Rossana Belletti (Resp. Settore Consulenze)	B.go Marodolo 11	0521-228330 0521-287154 cds@forumsolidarieta.it
S.I.A.E. (società italiana autori ed editori)	Dott. Lorenzo Argentieri	V.le Mentana, 120	0521-238923 0521-233766

La guida costituisce un utile strumento teorico e pratico per tutti coloro che, nella nostra provincia, intendano costituire un'organizzazione di volontariato e si trovino a gestirne la vita associativa.

Gli autori:

Alberto Valenti (avvocato, consulente CSV di Parma)

Alessandro Cimaglia (avvocato, consulente CSV di Parma)

Stefano Bussolati (dottore commercialista, consulente CSV di Parma)

Alberto Zucchinelli (dottore commercialista, consulente CSV di Parma)

Curatore:

Rossana Belletti (responsabile settore consulenze CSV Parma)



CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO IN PARMA

B.go Marodolo 11 - 43100 Parma
Tel. 0521.287154 - Fax 0521.228694
E-mail: cds@forumsolidarieta.it
Internet: www.forumsolidarieta.it